

**PROTOCOLLO APPLICATIVO DELLE MISURE
PER IL CONTRASTO ED IL CONTENIMENTO
DELLA DIFFUSIONE DEL COVID-19 NEI SITI
SPORTIVI DEGLI AFFILIATI ED ENTI AGGREGATI
ALLA F.I.RAFT PER LA PRATICA
DEL RAFTING E DELL'HYDROSPEED**

26 giugno 2020

VISTO

- il Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal Decreto Legge n. 19 del 2020 ad eccezione dell'art. 3, comma 6-bis, e dell'art. 4;
- il Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19, recante “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19” e in particolare gli articoli 1 e 2, comma 1;
- il Decreto Legge 16 maggio 2020, n. 33, recante “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 maggio 2020, recante “Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”

CONSIDERATO CHE

- l'art. 1, co. 1, lett. d) DPCM 11 giugno 2020 dispone che “è consentito svolgere attività sportiva o attività motoria all'aperto, anche presso aree attrezzate e parchi pubblici, ove accessibili, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l'attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività salvo che non sia necessaria la presenza di un accompagnatore per i minori o le persone non completamente”;
- l'art. 1, co. 1, lett. e) DPCM 11 giugno 2020 dispone che “a decorrere dal 12 giugno 2020 gli eventi e le competizioni sportive – riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP) e dalle rispettive federazioni, ovvero organizzati da organismi sportivi internazionali – sono consentiti a porte chiuse ovvero all'aperto senza la presenza di pubblico, nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate ed Enti di Promozione Sportiva, al fine di prevenire o ridurre il rischio di diffusione del virus COVID-19 tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli accompagnatori che vi partecipano; anche le sessioni di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, degli sport individuali e di squadra, sono consentite a porte chiuse, nel rispetto dei protocolli di cui alla presente lettera”;
- l'art. 1, co. 1, lett. f) DPCM 11 giugno 2020 dispone che “l'attività sportiva di base e l'attività motoria in genere svolte presso palestre, piscine, centri e circoli sportivi,

pubblici e privati, ovvero presso altre strutture ove si svolgono attività dirette al benessere dell'individuo attraverso l'esercizio fisico, sono consentite nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento, in conformità con le linee guida emanate dall'Ufficio per lo Sport, sentita la Federazione Medico Sportiva Italiana (FMSI), fatti salvi gli ulteriori indirizzi operativi emanati dalle regioni e dalle province autonome, ai sensi dell'art. 1, comma 14 del decreto-legge n. 33 del 2020";

- l'art. 1, co. 1, lett. g) DPCM 11 giugno 2020 dispone che *"a decorrere dal 25 giugno 2020 è consentito lo svolgimento anche degli sport di contatto nelle Regioni e Province Autonome che, d'intesa con il Ministero della Salute e dell'Autorità di Governo delegata in materia di sport, abbiano preventivamente accertato la compatibilità delle suddette attività con l'andamento della situazione epidemiologica nei rispettivi territori, in conformità con le linee guida di cui alla lettera f per quanto compatibili";*

SI ADOTTA

il presente protocollo, che definisce le misure per il contrasto ed il contenimento della diffusione del COVID-19 nei siti sportivi per la pratica del Rafting e dell'Hydrospeed e che dovrà essere applicato dagli Affiliati alla Federazione Italiana Rafting – F.I.Raft (in seguito, "Società"), personalizzandolo in funzione delle specifiche caratteristiche dell'impianto al quale si riferisce. Le prescrizioni di tale protocollo previste per le "Società" si applicano anche agli Enti aggregati in quanto compatibili.

Tale documento è redatto sulla base delle seguenti Linee Guida:

- "Linee Guida per la riapertura delle attività economiche e produttive" della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 11 giugno 2020, di cui all'allegato 9 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 giugno 2020;
- "Linee Guida per l'attività sportiva di base e l'attività motoria in genere", emanate il 19 maggio 2020 dalla Presidenza del consiglio dei Ministri – Ufficio per lo sport ai sensi dell'art. 1 lett. f), Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 maggio 2020;
- "Proposte della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome per la ripresa degli sport di contatto e squadra" emanate il 15 giugno 2020 dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome;

(A) Attività sportiva dei tesserati atleti

Le discipline sportive di Rafting e Hydrospeed sono caratterizzate dallo svolgimento di gran parte dell'attività all'aperto con uscite in fiumi o su acque interne, su natanti singoli o multipli.

Considerato che l'art. 1, co. 1, lett. e), DPCM 17 marzo ha consentito la ripresa delle sessioni di allenamento di tutti i tesserati atleti, professionisti e non professionisti, degli sport individuali e di squadra, nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento, a porte chiuse, si dispongono le ulteriori misure cautelative volte a contenere il rischio epidemiologico.

- Nel caso di natanti singoli adoperati nella disciplina dell'**Hydrospeed** e del Rafting per la sola categoria "R1" (anche definita "**Packrafting**") il distanziamento minimo

interpersonale è garantito dalla peculiarità dell'attività. Si consente la ripresa delle sessioni di allenamento, anche non individuali, purché sia garantita la distanza di almeno 2 metri tra un atleta e l'altro.

Si è tenuti ad una idonea disinfezione del materiale sportivo adoperato dopo ogni utilizzo.

- Per la disciplina del Rafting, categoria "R4", sono consentiti gli allenamenti delle specialità DownRiver (discesa classica) e Timed Sprint ove è sempre possibile mantenere il distanziamento sociale.

Nelle sole Regioni e Province autonome in cui lo svolgimento degli sport di contatto è ammesso, sono consentiti gli allenamenti delle specialità di Slalom e RX.

Si è sempre tenuti ad una idonea disinfezione di tutto il materiale sportivo adoperato dopo ogni utilizzo.

Per le sessioni di allenamento di Para-Rafting, qualora sia necessaria la presenza di un accompagnatore, questo deve indossare la mascherina, salvo che non sia possibile mantenere la distanza interpersonale di 1 metro.

(B) Attività promozionale (ludico-motoria o amatoriale)

Ai sensi dell'art. 28, co. 1, lett. e) del Regolamento Organico Federale l'attività promozionale (ludico-motoria o amatoriale) è indirizzata ai tesserati (non praticanti) nella categoria "Turista-Amatore" che possono svolgere detta attività con la necessaria presenza e l'assistenza di tecnici federali, a bordo dell'imbarcazione per il rafting ed a breve distanza per l'hydrospeed, con divieto di partecipare ad attività sportive agonistiche o non agonistiche riservate agli Atleti.

Considerato che l'art. 1, co. 1, lett. d), DPCM 11 giugno consente di svolgere attività motoria all'aperto nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno 1 metro, si dispongono le ulteriori misure cautelative idonee a contenere il rischio epidemiologico.

- Nel caso di natanti singoli adoperati nella disciplina dell'**Hydrospeed** e del Rafting per la sola categoria "R1" (anche definita "**Packrafting**") il distanziamento interpersonale è garantito dalla peculiarità dell'attività. Si consente la ripresa di tale attività sportiva, anche non individuale, purché sia garantita la distanza di almeno un metro tra un praticante e l'altro.

È obbligatoria una idonea disinfezione di tutto il materiale sportivo adoperato dopo ogni utilizzo.

I tecnici sono tenuti ad indossare idonei dispositivi di sicurezza personale:

- o Safety kayak: l'uso della mascherina è raccomandato. Si è sempre tenuti ad una igienizzazione frequente delle mani.
- o Guida Hydrospeed: l'uso della mascherina è raccomandato. Si è sempre tenuti ad una igienizzazione frequente delle mani.
- La ripresa delle attività promozionali di **Rafting** è subordinata al rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro tra praticanti. A tal fine, si dispone la riduzione sul gommone del numero massimo di persone consentite, nel dettaglio:

- su gommoni di lunghezza da 13 a 15 piedi (4 mt – 4,60 mt), è consentita la presenza massima di 5 persone, compresa la guida;
- su gommoni di lunghezza pari a 16 piedi (4,90 mt), è consentita la presenza massima di 7 persone, compresa la guida;
- su gommoni di lunghezza da 18 a 20 piedi (5,50 mt – 6,12 mt), è consentita la presenza massima di 9 persone, compresa la guida.

Il posizionamento sul gommone dell'equipaggio deve avvenire in modo tale da garantire il rispetto del suddetto distanziamento interpersonale.

Qualora, nel rispetto del numero massimo di persone trasportabili sul medesimo natante indicato dal costruttore, i praticanti siano appartenenti allo stesso nucleo familiare o conviventi, potrebbe non essere applicata la riduzione sul gommone del numero massimo di persone consentite, fermo restando il rispetto della misura di sicurezza interpersonale con il tecnico.

Per ogni trasportato, quale misura cautelativa ulteriore, si dispone altresì l'uso di dispositivi di sicurezza individuali (mascherine). Previa specifica valutazione e nel rispetto del numero massimo di persone trasportabili definito dal presente Protocollo, si ritiene, salvo diversa indicazione delle Autorità competenti, che l'uso delle mascherine non sia obbligatorio:

- nelle Regioni e Province autonome in cui è consentito lo svolgimento degli sport di contatto ai sensi dell'art. 1, co. 1, lett. g) DPCM 11 giugno 2020;
- ove è possibile mantenere rigorosamente la distanza interpersonale di 1 metro in ogni momento della discesa ai sensi dell'art. 1, co. 1, lett. d) DPCM 11 giugno 2020.

La valutazione di cui sopra deve essere effettuata, sotto la propria responsabilità, dall'organo direttivo della Società anche sulla base delle misure di contenimento predisposte, per quanto di competenza, dalla stessa Società nel proprio Protocollo attuativo delle presenti Linee Guida federali¹ da adottare comunque in osservanza della normativa nazionale e locale di previdenza e sicurezza sociale al fine di tutelare la salute di tutti coloro che, a qualunque titolo, frequentano il sito sportivo.

I tecnici devono essere posti nelle condizioni di svolgere l'attività in piena sicurezza. L'uso della mascherina per i tecnici è obbligatorio, quando non è possibile mantenere la distanza interpersonale di 1 metro. Si raccomanda altresì l'uso di occhiali.

È obbligatoria una idonea disinfezione di tutto il materiale sportivo adoperato dopo ogni utilizzo.

Tutti coloro che, a qualunque titolo, frequentano il sito sportivo sono tenuti ad una igienizzazione frequente delle mani (all'accesso al sito sportivo, all'accesso dei mezzi di trasporto, prima di prendere possesso dell'attrezzatura sportiva, al termine della discesa, etc.).

Il mantenimento della distanza interpersonale minima di almeno 1 metro in caso di assenza di

¹ Protocollo applicativo delle misure per il contrasto ed il contenimento della diffusione del Covid-19 nei siti sportivi degli Affiliati ed Enti aggregati alla F.I.Raft per la pratica del rafting e dell'hydrospeed 26 giugno 2020.

attività fisica e, per tutti i momenti in cui la disciplina sportiva lo consente, di almeno 2 metri durante l'attività fisica, fatta eccezione per le attività di contatto previste nei termini di cui sopra resta obbligatorio.

La Società e i Tecnici sono tenuti a prendere attenta visione dell'Allegato 3.

(C) Sito sportivo

Per sito sportivo si intende indifferentemente ogni luogo destinato allo svolgimento di attività fisica e sportiva, eventualmente fornito degli attrezzi necessari, di spogliatoi, di impianti igienici e docce ovvero ogni impianto che rappresenta un insieme di uno o più spazi di attività dello stesso tipo o di tipo diverso, che hanno in comune i relativi spazi e servizi accessori.

I siti sportivi per la pratica del rafting e dell'hydrospeed sono caratterizzati dalla prossimità con bacini idrici e comprendono le seguenti aree: rimessaggi all'aperto o chiusi, spogliatoi con docce, palestre, parti comuni quali sale di formazione e riunione, segreteria. In taluni impianti è prevista la pratica di altri sport o attività motorie per le quali dovranno essere individuate misure specifiche. Per i siti sportivi, ove non è possibile un adeguato distanziamento nei locali spogliatoi, è prevista la chiusura di questi ultimi; in questo caso i praticanti dovranno avere con sé una sacca per il ricovero degli abiti non sportivi da posizionare nei rimessaggi che saranno previsti per tale scopo.

Tutto il personale, i collaboratori, gli atleti, i soci, gli utenti e i fornitori sono tenuti ad uniformarsi con consapevole, costante e collaborativa puntualità alle disposizioni del presente Protocollo.

Le misure adottate saranno oggetto di monitoraggio a cura della Società per eventuali, future implementazioni dovute a modifiche normative, linee di indirizzo che dovessero essere emanate.

1. Informazione

Il sito sportivo deve essere un luogo sicuro. A tal fine, un'informazione adeguata e puntuale è la prima iniziativa di prevenzione e per questo motivo la Società si assume l'impegno di portare a conoscenza di tutti i frequentatori delle indicazioni necessarie alla tutela della loro salute e sicurezza.

L'informazione sarà articolata nel seguente modo:

A. Informazione preventiva

A tutti collaboratori/lavoratori sarà fornita un'apposita nota informativa contenente le indicazioni essenziali del presente Protocollo.

In particolare, l'informativa riguarderà:

- a) l'obbligo per ciascuno di non fare ingresso nella sede della Società e, in caso di positività al virus o di sottoposizione alle misure della quarantena o dell'isolamento fiduciario (ad esempio, per contatto stretto con persone positive o nell'ipotesi di ingresso in Italia da Paese estero) nonché in presenza di febbre oltre 37.5°C o di altri sintomi influenzali, prendendo contatto, qualora necessario, con il medico curante e/o altra Autorità sanitaria indicata dalla normativa in vigore;
- b) il divieto di permanenza presso il sito sportivo al manifestarsi dei sintomi febbrili/influenzali e parainfluenzali di cui al punto precedente e l'impegno a rispettare tutte le disposizioni

emanate dalla Società, in particolare, quelle concernenti il distanziamento sociale, le regole di igiene delle mani e gli altri comportamenti indicati dalla nota informativa di cui sopra).

L'ingresso nei locali dei collaboratori/lavoratori sarà permesso a seguito del rilascio di dichiarazione di cui all'Allegato 1, con il conseguente impegno a conformarsi alle disposizioni ivi previste.

B. Informazione preventiva a terze persone

Le indicazioni di cui alla precedente lettera A saranno portate a conoscenza, con analogo nota informativa ovvero altri mezzi comunicativi idonei (es. mediante comunicazione in fase di prenotazione), a tutti i soggetti esterni che faranno ingresso nel sito sportivo.

L'ingresso nei locali delle persone terze sarà permesso a seguito del rilascio della dichiarazione di cui all'Allegato 1, con il conseguente impegno a conformarsi alle disposizioni ivi previste.

C. Informazione all'interno del sito sportivo

È prevista l'apposizione di cartellonistica relativa alle prescrizioni e istruzioni di igiene suggerite dal Ministero della Salute, nei seguenti punti: in corrispondenza dell'ingresso, all'ingresso degli spogliatoi, dell'area ristoro, dei servizi igienici, della bacheca generale.

L'informazione generale è riferita a:

- a) l'obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°C) o di altri sintomi influenzali e parainflenziali e di chiamare il proprio medico;
- b) il divieto di accesso a chi, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 o provenga da zone a rischio secondo le indicazioni dell'OMS o da altra Autorità competente;
- c) la consapevolezza di non poter fare ingresso o di poter permanere nel sito sportivo e di doverlo dichiarare tempestivamente laddove, anche successivamente all'ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi di influenza, febbre);
- d) l'impegno a rispettare tutte le disposizioni e in particolare, mantenere la distanza di sicurezza, osservare le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti;
- e) lavarsi spesso le mani;
- f) coprire le vie aeree quando si tossisce e starnutisce, come indicato nell'Allegato 2;
- g) cestinare i fazzolettini di carta, una volta utilizzati;
- h) non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;
- i) porre particolare attenzione all'igiene delle superfici;
- j) mantenere una distanza interpersonale di almeno 1 metro;
- k) evitare contatti stretti quali abbracci o strette di mano.

Ulteriore cartellonistica

- Apposizione nei servizi igienici delle istruzioni per il corretto lavaggio delle mani;
- Apposizione cartelli rispetto distanza di 1 metro;
- Apposizione cartelli sul numero di persone previste al massimo nei locali chiusi.

2. Modalità di ingresso

A. Controllo della temperatura

La frequentazione del sito sportivo avverrà previo rilevamento della temperatura corporea, impedendo l'accesso in caso di temperatura > 37,5 °C.

B. Richiesta di informazioni

Tramite il modulo di autodichiarazione di cui all'allegato A, la Società acquisirà l'attestazione dell'assenza delle condizioni che, a norma di legge, comportano l'obbligo tassativo di rimanere al proprio domicilio, in particolare, la sottoposizione alle misure della quarantena o dell'isolamento fiduciario.

C. Orari di apertura

Gli orari di apertura del sito sportivo sono organizzati in modo da:

- consentire lo svolgimento delle pulizie giornaliere;
- ridurre il numero di utenti contemporaneamente presenti, differenziando gli orari per le varie attività;
- presenza di istruttori e allenatori nel corso dello svolgimento delle attività con verifica rispetto delle misure individuate ed in particolare del distanziamento

La Società è tenuta a redigere un programma di attività pianificato (es. con prenotazione) e regolamentare gli accessi in modo da evitare condizioni di assembramento e aggregazioni.

La Società deve mantenere l'elenco delle presenze per un periodo di 14 giorni.

3. Pulizia, disinfezione e sanificazione

La pulizia, la disinfezione e la sanificazione dei locali sono le azioni fondamentali che, insieme al distanziamento interpersonale, possono evitare la diffusione del virus.

La Società assicura la costante pulizia del sito sportivo.

Con riferimento alla disinfezione con utilizzo di prodotti disinfettanti (ossia con l'uso di ipoclorito di sodio 0,1% dopo la pulizia o, per le superfici che possono essere danneggiate dall'ipoclorito di sodio, con l'uso di etanolo al 70% dopo la pulizia con un detergente neutro ovvero con l'uso altri prodotti purché conformi a quanto disposto dalle competenti Autorità locali e sanitarie), si precisa quanto segue:

- a) Attrezzature sportive condivise (imbarcazioni, salvagenti, caschi, mute, giacche d'acqua, pagaiergometri, pagaie, manubri, ecc.) disinfezione effettuata ad ogni utilizzo al completamento di ogni seduta di allenamento o altra attività. L'attrezzatura che non può essere disinfettata non deve essere usata. È vietato nel corso dell'allenamento o altra attività utilizzare in comune delle attrezzature o scambiarsi bottiglie o borracce.
- b) Locali comuni, porte, servizi igienici, la Società dedicherà particolare attenzione alla disinfezione dei locali comuni (spogliatoi, palestre, ecc.) e delle installazioni (porte, mancorrenti, finestre, maniglie, panche, appendini, rubinetti, lavandini, wc, sedie) dove maggiore è la frequenza ovvero la possibilità di contatto. Tutti i frequentatori saranno sensibilizzati sull'importanza di attenersi alle norme di comportamento igienico-sanitario per concorrere a mantenere la massima pulizia e salubrità di tali

ambienti.

- c) Mezzi di trasporto. La Società provvederà ad una frequente disinfezione dei propri mezzi di trasporto, furgoni, dotandone ognuno di un erogatore di gel igienizzante. Si applicano la disciplina e le linee guida di settore.

In caso di riscontro di positività al CODIV-19, per quanto concerne la SANIFICAZIONE, la Società procederà alle relative operazioni nel rispetto di quanto previsto dalle circolari n. 5443 del 22 febbraio 2020 e n. 6360 del 27 febbraio 2020 del Ministero della Salute.

4. Precauzioni igieniche personali

L'adozione di norme di igiene personale e la loro corretta esecuzione è decisiva per la riduzione della diffusione del virus.

In tutti i locali igienici sarà esposta un'informativa contenente le indicazioni da seguire per una corretta pulizia ed igienizzazione delle mani, nella consapevolezza che un corretto e frequente lavaggio delle mani con acqua e sapone è sufficiente per evitare il lavaggio con gel disinfettanti.

Nei luoghi distanti dai servizi igienici e in generale laddove non sia possibile lavarsi le mani con acqua e sapone, saranno comunque collocati e mantenuti costantemente riforniti e puliti distributori di gel.

È obbligatorio che le persone presenti adottino tutte le precauzioni igieniche, in particolare per le mani.

5. Dispositivi di protezione individuale

Mascherine

L'utilizzo di mascherine è previsto per il personale e per i frequentatori. Per tali soggetti dovranno essere messe a disposizione mascherine con marcatura CE o validate dall'Istituto Superiore di Sanità ai sensi dell'art. 15 del Decreto Legge n. 18/2020. In alternativa, con esclusivo riferimento al personale, potranno essere fornite mascherine filtranti prive di marcatura CE e prodotte in deroga alle vigenti norme sull'immissione in commercio, il cui utilizzo è espressamente consentito dall'art. 16, comma 2, del Decreto Legge n. 18/2020.

In alternativa, saranno fornite nei casi suddetti mascherine FFP2 con marcatura CE o validate dall'INAIL ai sensi della citata norma di legge. In tutti i casi in cui saranno fornite, le mascherine dovranno essere utilizzate ed indossate in modo corretto, nel rispetto delle indicazioni date a corredo della fornitura.

Permane in capo alla Società la scelta di fornire tali dispositivi all'accesso del sito sportivo o richiedere che vi si giunga già muniti.

Guanti

L'uso dei guanti può essere sostituito da una igienizzazione frequente delle mani. È consentito l'uso di guanti non monouso purché siano igienizzati all'accesso al sito.

6. Gestione degli spazi comuni

La Società è tenuta a regolamentare i flussi, gli spazi di attesa, l'accesso alle diverse aree, il

posizionamento di attrezzi e macchine, anche delimitando le zone, al fine di garantire la distanza di sicurezza.

La Società è tenuta a dotare l'impianto di dispenser con soluzioni idroalcoliche per l'igiene delle mani dei frequentatori in punti ben visibili, prevedendo l'obbligo dell'igiene delle mani all'ingresso e in uscita. Deve altresì prevedere i dispenser nelle aree di frequente transito o in aree strategiche in modo da favorire da parte dei frequentatori l'igiene delle mani.

Sono definite le seguenti procedure di ingresso, permanenza ed uscita:

Corridoi: la frequentazione deve avvenire alternando i flussi quando i corridoi hanno larghezza inferiore a 2 m.

Palestre: l'utilizzo delle attrezzature specifiche di allenamento è consentito previo rispetto delle linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 11 giugno 2020, contenenti indirizzi operativi specifici validi per palestre ([allegato 9, DPCM 11 giugno 2020](#)), salvo diversa disposizione normativa.

Spogliatoi: la Società chiede ai frequentatori di limitarne per quanto possibile l'utilizzo; la frequentazione deve essere ridotta al minimo definendo, in funzione delle caratteristiche dei locali, la capienza massima per ciascuno. Gli spogliatoi per i tecnici sono separati rispetto a quelli per atleti ed utenti. Tutti gli indumenti e oggetti personali devono essere riposti dentro la borsa personale, anche qualora depositati negli appositi armadietti; si raccomanda di non consentire l'uso promiscuo degli armadietti e di mettere a disposizione sacchetti per riporre i propri effetti personali.

Servizi igienici: Deve essere garantita la frequente pulizia e disinfezione degli ambienti; nei servizi igienici saranno presenti mezzi detergenti.

Docce: la Società deve organizzare gli spazi nelle docce in modo da assicurare le distanze di almeno 1 metro (ad esempio prevedere postazioni d'uso alternate o separate da apposite barriere), anche regolamentando l'accesso agli stessi. Qualora ciò non sia possibile, queste devono rimanere chiuse fino al termine del periodo emergenziale.

Locali ristorazione annessi al sito sportivo: si applicano le regolamentazioni del settore.

Segreteria e uffici: se il locale è in uno spazio chiuso, è consentito l'accesso ad un utente per volta con mantenimento della distanza interpersonale con il personale addetto. Se, invece, l'utenza non debba accedere a locali chiusi, vige il rispetto del mantenimento del distanziamento sociale.

Rimessaggi imbarcazioni: la frequentazione per la movimentazione delle imbarcazioni deve avvenire nel rispetto delle distanze interpersonali.

Sale riunioni: rimangono chiuse fino a fine emergenza. Le riunioni degli Organi collegiali saranno tenute, ove possibile, in videoconferenza in base alla normativa vigente.

7. Aerazione e ventilazione

I locali al chiuso (servizi igienici, spogliatoi) devono essere adeguatamente aerati e ventilati. Nel dettaglio, è fondamentale verificare le caratteristiche di aerazione dei locali e degli impianti di ventilazione e la successiva messa in atto in condizioni di mantenimento di adeguati ricambi e qualità dell'aria indoor. Per un idoneo microclima è necessario:

- a) garantire periodicamente l'aerazione naturale nell'arco della giornata in tutti gli ambienti dotati di aperture verso l'esterno, dove sono presenti postazioni di lavoro, personale interno o utenti esterni (comprese le aule di udienza ed i locali openspace), evitando correnti d'aria o freddo/caldo eccessivo durante il ricambio naturale dell'aria;
- b) aumentare la frequenza della manutenzione / sostituzione dei pacchi filtranti dell'aria in ingresso (eventualmente anche adottando pacchi filtranti più efficienti);
- c) in relazione al punto esterno di espulsione dell'aria, assicurarsi che permangano condizioni impiantistiche tali da non determinare l'insorgere di inconvenienti igienico sanitari nella distanza fra i punti di espulsione ed i punti di aspirazione;
- d) attivare l'ingresso e l'estrazione dell'aria almeno un'ora prima e fino ad una dopo l'accesso da parte del pubblico;
- e) nel caso di locali di servizio privi di finestre quali archivi, spogliatoi, servizi igienici, ecc., ma dotati di ventilatori/estrattori meccanici, questi devono essere mantenuti in funzione almeno per l'intero orario di lavoro;
- f) per quanto riguarda gli ambienti di collegamento fra i vari locali dell'edificio (ad esempio corridoi, zone di transito o attesa), normalmente dotati di minore ventilazione o privi di ventilazione dedicata, andrà posta particolare attenzione al fine di evitare lo stazionamento e l'assembramento di persone, adottando misure organizzative affinché gli stessi ambienti siano impegnati solo per il transito o pause di breve durata;
- g) negli edifici dotati di specifici impianti di ventilazione con apporto di aria esterna, tramite ventilazione meccanica controllata, eliminare totalmente la funzione di ricircolo dell'aria;
- h) relativamente agli impianti di riscaldamento/raffrescamento che fanno uso di pompe di calore, fancoil, o termoconvettori, qualora non sia possibile garantire la corretta climatizzazione degli ambienti tenendo fermi gli impianti, pulire in base alle indicazioni fornite dal produttore, ad impianto fermo, i filtri dell'aria di ricircolo per mantenere i livelli di filtrazione/rimozione adeguati;
- i) le prese e le griglie di ventilazione devono essere pulite con panni puliti in microfibra inumiditi con acqua e sapone, oppure con alcool etilico al 75%;
- j) evitare di utilizzare e spruzzare prodotti per la pulizia detergenti/disinfettanti spray direttamente sui filtri per non inalare sostanze inquinanti, durante il funzionamento.

8. Riunioni

È previsto il massimo ricorso alle riunioni a distanza, secondo le modalità telefoniche e di web conference.

9. Gestione soggetti sintomatici presso la sede

Indicazioni operative per la gestione di soggetti che presentino sintomi nel corso della loro presenza presso il sito sportivo:

- a) il soggetto che accusi febbre dovrà subito evitare contatti ravvicinati con altri e segnalare al tecnico o al Responsabile del sito sportivo la situazione. Si dovrà procedere al suo isolamento in base alle disposizioni dell'autorità sanitaria nonché si è tenuti a dotarlo di mascherina da indossare;

- b) se i sintomi lo consentono il soggetto viene invitato a portarsi presso il proprio domicilio e contattare il medico curante o altra Autorità Sanitaria;
- c) se i sintomi non consentono l'allontanamento in autonomia sarà contattato NUMERO UNICO DI EMERGENZA 112.

A valle dell'allontanamento del soggetto, in caso di riscontro di positività al CODIV-19 si procederà alla chiusura del sito per procedere con la sanificazione prima della riapertura.

10. Pubblico

Gli accompagnatori, ove possibile, potranno accostarsi con i propri mezzi all'ingresso, senza accedere ai locali interni o ai rimessaggi.

11. Mezzi di trasporto

Qualora il trasporto da/verso gli imbarchi/sbarchi avvenga con i mezzi della Società e/o della Federazione, fermo restando l'obbligatorietà dell'uso delle mascherine, deve essere in ogni caso garantito, per quanto di competenza, il rispetto del "Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del Covid-19 nel settore del trasporto e della logistica" di settore sottoscritto il 20 marzo 2020, salvo diversa disposizione normativa.

La Società deve dotare i mezzi di trasporto di dispenser con soluzioni idroalcoliche per l'igiene delle mani dei frequentatori in punti ben visibili, prevedendo l'obbligo di frizionarsi le mani all'accesso.

12. Aggiornamento del protocollo

Tale protocollo sarà costantemente aggiornato a cura della Federazione Italiana Rafting – F.I.Raft, tenuto conto dell'andamento epidemiologico, sulla base della normativa vigente nonché delle linee guida ed indicazioni elaborate dalle Autorità competenti.

13. Disposizioni finali

Si invita, in ogni caso, a verificare la sussistenza di misure di contenimento dell'emergenza epidemiologica assunte dalle competenti Autorità Nazionali, le eventuali ordinanze delle rispettive Regioni o Province autonome, le prescrizioni delle Amministrazioni Comunali nonché le prescrizioni delle competenti Autorità sanitarie.

Per l'attuazione del presente Protocollo, le Società, adottano, per gli ambiti di rispettiva competenza e in osservanza della normativa in materia, appositi protocolli applicativi.

Qualora non sia possibile garantire il rispetto delle suddette misure precauzionali, l'attività si intende sospesa.

ALLEGATO 1

MODULO DI AUTODICHIARAZIONE COVID-19

Il sottoscritto _____ Tesserato F.I.Raft n. _____

ATTESTA

- di aver letto, compreso e accettato incondizionatamente le prescrizioni riportate nel protocollo di comportamento per emergenza coronavirus
- di non essere sottoposto alla misura della quarantena, di non essere risultato positivo al COVID-19 ovvero di essere risultato positivo al COVID-19 ma di essere clinicamente guarito;
- di non aver avuto sintomi riferibili all'infezione da Covid-19 tra i quali temperatura corporea maggiore di 37,5, tosse, astenia, mialgie, diarrea, anosmia, ageusia nelle ultime settimane;
- di non aver avuto contatti a rischio con persone che sono state affette da coronavirus (familiari, luogo di lavoro, etc.);
- di non essere sottoposto a sorveglianza sanitaria e ad isolamento fiduciario;
- di aver preso visione del Protocollo applicativo delle misure per il contrasto ed il contenimento della diffusione del COVID-19 e di impegnarsi al rispettare le disposizioni del Regolamento della struttura, pena l'allontanamento dalla stessa

In fede,

Data: _____ Firma _____

Se minore di anni 18, il genitore/tutore esercente la responsabilità genitoriale/tutoria sul minore

Data: _____ Firma _____

Note:

- La presente autodichiarazione deve essere portata con sé unitamente ad un documento d'identità, all'attestazione ricevuta di atleta di interesse nazionale ricevuta dalla F.I.Raft*
- Copia della presente dovrà essere fatta pervenire alla Società di appartenenza*
- I soggetti positivi al Covid-19 accertati e guariti dovranno osservare un periodo individuale di graduale ripresa nei successivi 15 gg prima di iniziare gradualmente gli allenamenti e sotto l'attento controllo del Medico di Medicina Generale. Il Medico potrà, a suo giudizio, ampliare test ed esami.*

Informativa privacy

In relazione a quanto da me dichiarato, consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità negli atti (articolo 76 D.P.R. 445/2000), prendo atto che la Federazione Italiana Rafting – F.I.Raft si riserva la possibilità di controllo e verifica sulla veridicità del loro contenuto.

Il sottoscritto dichiara inoltre di essere stato informato sulla raccolta dei dati personali ex art. 13 Regolamento UE n.679/2016 e di aver già prestato specifico consenso all'atto del tesseramento che i dati personali raccolti relativi saranno trattati anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Data: _____ Firma _____

Se minore di anni 18, il genitore/tutore esercente la responsabilità genitoriale/tutoria sul minore

Data: _____ Firma _____

ALLEGATO 2



Ufficio per lo sport
Presidenza del
Consiglio dei Ministri

Lo Sport riparte in sicurezza

All'interno del sito è garantita la possibilità di effettuare le seguenti pratiche igieniche:



LAVARSI FREQUENTEMENTE LE MANI, ANCHE ATTRAVERSO APPOSITI DISPENSER DI GEL DISINFETTANTI



MANTENERE LA DISTANZA INTERPERSONALE MINIMA DI 1 METRO, PREFERIBILMENTE 2, IN CASO DI ATTIVITÀ METABOLICA, A RIPOSO, AD ESEMPIO PER GLI UTENTI IN CASO DI ATTESA, RIPOSO E INOLTRE PER TUTTI GLI OPERATORI SPORTIVI



MANTENERE LA DISTANZA INTERPERSONALE MINIMA ADEGUATA ALL'ATTO MOTORIO, AL CARICO METABOLICO E ALLE ALTRE MISURE DI MITIGAZIONE DISPONIBILI



NON TOCCARSI MAI OCCHI, NASO E BOCCA CON LE MANI



STARNUTIRE E/O TOSSIRE IN UN FAZZOLETTO EVITANDO IL CONTATTO DELLE MANI CON LE SECREZIONI RESPIRATORIE; SE NON SI HA A DISPOSIZIONE UN FAZZOLETTO, STARNUTIRE NELLA PIEGA INTERNA DEL GOMITO



EVITARE DI LASCIARE IN LUOGHI CONDIVISI CON ALTRI GLI INDUMENTI INDOSSATI PER L'ATTIVITÀ FISICA, MA RIPORLI IN ZAINI O BORSE PERSONALI E, UNA VOLTA RIENTRATO A CASA, LAVARLI SEPARATAMENTE DAGLI ALTRI INDUMENTI



BERE SEMPRE DA BICCHIERI MONOUSO O BOTTIGLIE PERSONALIZZATE



GETTARE SUBITO IN APPOSITI CONTENITORI I FAZZOLETTINI DI CARTA O ALTRI MATERIALI USATI (BEN SIGILLATI)

Ai fini dell'attuazione delle buone pratiche igieniche:

VERRÀ MESSO A DISPOSIZIONE UN "SISTEMA DI RACCOLTA DEDICATO AI RIFIUTI POTENZIALMENTE INFETTI (ES. FAZZOLETTI MONOUSO, MASCHERINE/RESPIRATORI)



È VIETATO LO SCAMBIO TRA OPERATORI SPORTIVI E PERSONALE COMUNQUE PRESENTE NEL SITO SPORTIVO DI DISPOSITIVI (SMARTPHONE, TABLET, ECC.) E DI ATTREZZI SPORTIVI

In aggiunta, coloro che praticano l'attività, hanno l'obbligo:



DI DISINFETTARE I PROPRI EFFETTI PERSONALI E DI NON CONDIVIDERLI (BORRACCE, FAZZOLETTI, ATTREZZI, ECC.)



DI ARRIVARE NEL SITO GIÀ VESTITI ADEGUATAMENTE ALLA ATTIVITÀ CHE ANDRÀ A SVOLGERSI O IN MODO TALE DA UTILIZZARE SPAZI COMUNI PER CAMBIARSI E MUNITI DI BUSTE SIGILLANTI PER LA RACCOLTA DI RIFIUTI POTENZIALMENTE INFETTI



DI NON TOCCARE OGGETTI E SEGNALETICA FISSA

Segui le istruzioni di dettaglio per la tua disciplina emanate dall'Organismo Sportivo di riferimento



sport.governo.it

ALLEGATO 3

SCHEDA TECNICA

Premessa

Per quanto qui non espressamente indicato si applicano le disposizioni del Regolamento Tecnico.

Integrazioni nella lezione teorico-pratica

Il tecnico è tenuto ad integrare la lezione teorico-pratica con le seguenti spiegazioni:

- a) in caso di caduta in acqua abbassare immediatamente la mascherina;
- b) insegnare ai partecipanti i segnali di:
 - I. “OK” (mano sulla testa/pugno chiuso sulla testa, segnale tipico che si utilizza per comunicare OK)
 - II. “sono in difficoltà” (1 mano sollevata come per salutare, segnale tipico che si utilizza per comunicare EMERGENZA)

Accortezze per la comunicazione con i partecipanti

- La lezione teorico-pratica va effettuata con gruppi ridotti per poter mantenere le distanze ma al contempo mantenere un idoneo livello comunicativo;
- si invita a mantenere costantemente la idonea distanza interpersonale tra il tecnico e il gruppo, evitando alcuni comuni comportamenti, a titolo esemplificativo, mano sulla spalla, strette di mano, “battere il 5”;
- quando si parla con la mascherina, parlare lentamente, scandendo e accompagnando le parole con gesti esplicativi;
- gli occhiali da sole, uniti alla mascherina, costituiscono una grande barriera comunicativa. Quando è possibile, mantenendo la idonea distanza interpersonale, togliere almeno gli occhiali d sole per parlare al gruppo.

Integrazione del kit di primo soccorso

Le cassette del kit di primo soccorso devono obbligatoriamente essere integrate con:

- almeno 2 paia di guanti;
- almeno 3 mascherine;
- almeno 1 gel disinfettante.